

REGOLAMENTO (CE) N. 381/2002 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2002****recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le domande di titoli d'importazione di formaggi del Sudafrica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, stabilisce in particolare la ripartizione dei quantitativi da importare per semestre, il periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione nonché il riporto dei quantitativi rimanenti al periodo d'importazione successivo.
- (2) Il numero di domande di titoli d'importazione per i formaggi originari del Sudafrica per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 è stato assai esiguo a causa dell'incertezza circa la possibilità stessa di importare formaggi originari di tale paese terzo. Mentre infatti gli stabilimenti dei paesi terzi che elaborano prodotti alimentari destinati al consumo umano devono essere riconosciuti conformemente alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE ⁽⁵⁾, per garantire il rispetto delle norme sanitarie, la Repubblica sudafricana non aveva alcun stabilimento produttore di prodotti lattiero-caseari riconosciuto nel periodo di presentazione delle domande di titoli dal 1° al 10 gennaio 2002 e quindi le esportazioni verso la Comunità europea non erano possibili.

- (3) In esito alla conclusione della procedura di riconoscimento, attualmente alcuni prodotti lattiero-caseari originari del Sudafrica possono ora essere esportati verso la Comunità europea. Per consentire la massima utilizzazione del contingente ed evitare di dovere aspettare il secondo semestre del 2002 per aprire il secondo periodo di presentazione delle domande relative alla quasi totalità del contingente, è opportuno, in deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001, aprire a beneficio di tutti gli operatori, per il primo semestre del 2002, un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione di formaggi per il quantitativo rimanente.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 6, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 possono essere presentate, dal 1° marzo al 10 marzo 2002, domande di titoli d'importazione per i formaggi originari del Sudafrica nel quadro del contingente 09.4151 di cui all'allegato I, parte E, del regolamento summenzionato, nei limiti di 2 730 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 12, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, tutti gli operatori che hanno presentato una domanda di titolo d'importazione relativa al contingente di cui al paragrafo 1 nel periodo di presentazione dal 1° al 10 gennaio 2002, possono presentare una nuova domanda nel quadro del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33.